



Regione Lombardia
Salute

UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

**PIANO NAZIONALE RESIDUI
RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E
IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE**

Programmazione della Regione Lombardia

Anno 2014



1 PREMESSA	5
2 OGGETTO DEL PIANO	5
3 STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO.....	6
3.1 Tipi di piano	6
3.2 Tipologie di campionamento	6
3.3 Distribuzione del campione.....	7
4 CAMPIONAMENTO	7
4.1 Numero di aliquote.....	7
4.2 Luogo di campionamento.....	7
4.3 Conservazione del campione.....	8
4.4 Verbale di prelievo	8
4.5. Accorpamento di campioni.....	8
4.6 Integrità dei campioni.....	8
4.7 Tempi di conferimento del campione	8
5 SEQUESTRO CAUTELATIVO	8
6 MATRICI E ANALISI	11
6.1 Urina.....	11
6.2 Siero/Plasma	11
6.3 Bulbo oculare.....	11
6.4 Tiroide	11
6.5 Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene	12
6.6 Pelo	12
6.7 Latte	12
6.8 Uova	12
6.9 Miele.....	13
6.10 Acqua di abbeverata, alimenti per animali.....	15
6.11 Volatili da cortile, conigli.....	15
6.12 Equini	15
6.13 PCB, dl-PCB (PCB diossina simili) e Diossine	15

6.14 Cortisonici.....	17
6.15 Clenbuterolo, Clenbuterolo-simili, Salbutamolo-simili,.....	17
6.16 Coccidiostatici.....	17
6.17 17 beta-estradiolo, progesterone e testosterone	18
6.18 19 Nortestosterone nei bovini	18
6.19 Steroidi	18
6.20 Boldenone nei bovini	18
6.21 Antibiotici	18
6.22 Tempi di analisi.....	18
7 NON ACCETTAZIONE DI CAMPIONI.....	19
8 RISCONTRO DI NON CONFORMITA'	19
8.1 Livello minimo di prestazione analitica, MRPL (limiti fissati per alcune sostanze vietate) e LMR (limite massimo residui)	19
8.2 Gestione delle non conformità	19
8.3 Non conformità riscontrata al macello, al centro di sgusciatura.....	20
8.4 Non conformità riscontrata in allevamento/laboratorio di smielatura.....	21
8.5 Intensificazione dei controlli	22
8.6 Recupero delle spese	22
9 COMUNICAZIONI	23
9.1 Flussi di comunicazione.....	23
9.2 Comunicazioni in caso di riscontro di non conformità.....	23
9.3 Relazione annuale	23
9.4 Questionari sulle attività conseguenti a non conformità.....	23
10 PROGRAMMAZIONE DELLE ASL.....	23
11 CONSUNTIVO	24
12 MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO	25
12.1. Obiettivi e limiti.....	25
12.2 Area di intervento.....	25
12.3 Personale coinvolto	25

12.4 Programmazione e conduzione del campionamento.....	25
12.5 Materiale di campionamento	26
12.6 Conferimento del campione	26
12.7 Tecniche istologiche	26
12.8 Procedura di notifica degli esiti di laboratorio	26
12.9 Azioni conseguenti ad ESITO SOSPETTO o PARTITA SOSPETTA	26
12.9.1 Esito SOSPETTO	26
12.9.2 Partita SOSPETTA.....	27
12.10 Reportistica.....	27
12.11 Formazione degli operatori	28

1 PREMESSA

Il Ministero della Salute ha comunicato con nota del 12.12.2013 prot. 50298 le modalità di attuazione del Piano Nazionale 2014 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale. Il Piano è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni del d.lgs 16 marzo 2006 n.158 e successive modifiche, e per quanto riguarda le procedure di prelievo e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le finalità del Piano sono quelle di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il Ministero ha assegnato a ogni Regione un piano di campionamento sulla base dei dati di produzione.

La scrivente Unità Organizzativa ha ripartito il numero di campioni così assegnato dal Ministero alle singole ASL utilizzando il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e pertanto tale programmazione viene fornita ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL tramite la trasmissione elettronica di file excel.

Il piano ha inizio il 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2014.

Si sottolinea la necessità di adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante, e al fine di non pregiudicare l'efficacia stessa del piano si raccomanda di evitare la diffusione di informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuarsi.

Di seguito si riportano le indicazioni più rilevanti facendo presente che il documento del Ministero di cui sopra presenta a pag. 3 e 4 le principali modifiche per il 2014 che consistono in:

- inserimento della ricerca di cefalosporine nel settore Latte – latte vaccino. **L'attività analitica sarà da eseguire nel secondo semestre del 2014 e successivamente a comunicazione della scrivente U.O.**
- ampliamento del numero di molecole da ricercare appartenenti al gruppo dei coloranti nel settore acquacoltura
- eliminazione della singola ricerca di PCB non diossina-simili e suo inserimento nel gruppo "composti organoclorurati compresi i PCB" che comprende, quindi, Diossine, Furani, PCB non diossina-simili e PCB diossina-simili
- suddivisione della programmazione nel settore suini, nelle categorie animali: lattonzoli (comprende lattonzoli e magroncelli), suini (comprende i magroni, i grassi e le scrofette) e scrofe (comprende le scrofe e i verri)

Il Ministero raccomanda di "adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante", al fine di non pregiudicare l'efficacia stessa del piano, **evitando altresì di diffondere informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuarsi.**

2 OGGETTO DEL PIANO

La ricerca dei residui viene condotta, per quanto di competenza, nei seguenti settori:

- bovino, suino, ovi-caprino, equino
- avicolo
- conigli
- ovini e caprini
- selvaggina allevata e cacciata
- acquacoltura
- latte vaccino
- uova
- miele

Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione:

categoria A - sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate
categoria B - medicinali veterinari e agenti contaminanti

Si fa presente che alcuni farmaci classificati nella categoria B risultano essere, per particolari settori, sostanze non autorizzate, pertanto in questi casi devono essere assunti tutti i provvedimenti previsti per le sostanze della categoria A.

Tali sostanze sono: **sulfamidici, tilosina, tetracicline, streptomina** per l'apicoltura; **robenidina** nelle uova e **nicarbazina** nei volatili (eccetto polli da ingrasso) e nelle uova, **coloranti per l'acquacoltura**.

3 STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO

L'attività si esplica mediante tre tipi di piano, le denominazioni devono essere attentamente rispettate anche al fine di un corretto inserimento dei dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

TIPI DI PIANO	TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO
PIANO	MIRATO A SEGUITO DI POSITIVITA'
EXTRAPIANO	MIRATO A SEGUITO DI POSITIVITA'
SOSPETTO	CLINICO-ANAMNESTICO A SEGUITO DI POSITIVITA' ISTO ANATOMO PATOLOGICO

3.1 Tipi di piano

Piano: comporta il prelievo e l'analisi dei campioni programmati e di eventuali campionamenti effettuati a seguito di positività degli stessi.

Extrapiano: ulteriore eventuale programmazione di prelievi e analisi di campioni in base a indicazioni ministeriali o di questa Regione motivata da specifiche esigenze. Al proposito si precisa che questa U.O. valuterà l'opportunità di svolgere, al pari degli anni precedenti, un programma di campionamento specifico per il quale saranno fornite le opportune indicazioni a tempo debito.

Sospetto: prelievo e analisi di campioni, al di fuori delle programmazioni di cui ai punti precedenti, nel caso in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui a seguito di osservazioni cliniche anamnestiche.

Si precisa inoltre che eventuali prelievi disposti, a seguito di sospetto, da altri Enti e Organismi di controllo (UVAC, NAS, ICRF, ...) anche se materialmente eseguiti dal personale delle ASL non rientrano nei tipi di piano sopra indicati.

3.2 Tipologie di campionamento

Mirato: i campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano, e nel caso di eventuale Extrapiano, devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

Clinico-anamnestico: alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui sono: alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche

di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si dispone il sequestro cautelativo.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione differita, separata, macellazione d'urgenza al di fuori del macello e macellazione d'emergenza al macello, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.

A seguito di positività: è la tipologia del campione prelevato a seguito di riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Sul verbale va indicato il tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.

All'atto del prelievo di tali campioni si dispone il sequestro cautelativo.

3.3 Distribuzione del campione

L'attività di campionamento deve essere **omogeneamente distribuita** nel corso dell'anno. Il campionamento deve essere imprevisto e inatteso e comunque senza preavviso, effettuato in momenti **non** fissi della settimana; inoltre, per la ricerca delle sostanze della categoria A e cortisonici, si deve programmare un certo numero di campionamenti anche durante il **fine settimana**.

4 CAMPIONAMENTO

4.1 Numero di aliquote

Devono essere prelevati campioni ufficiali formati da **4/5 aliquote** nei seguenti casi:

- per la ricerca delle sostanze di **categoria A**, cortisonici e **per altre sostanze non autorizzate per alcuni settori** (anche se classificate nella categoria B),
- **per tutte le sostanze antibatteriche** classificate nella categoria **B1**,
- per tutte le sostanze appartenenti al gruppo **coccidiostatici** e **coccidiostatici ionofori (B2b)**
- nel caso di prelievo di mangimi per la ricerca di **aflatossina B1**,
- nel caso di ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" nella matrice uova
- in caso di **sospetto clinico anamnestico**, **sospetto isto-anatomopatologico** o **a seguito di positività**.

Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, o dei prodotti, una al titolare del macello/stabilimento, le altre tre sono destinate al laboratorio.

Nel caso di campioni condotti presso impianti di macellazione o stabilimenti di trasformazione per garantire la disponibilità dell'aliquota all'allevatore è possibile lasciare la stessa, unitamente alla copia del verbale di prelievo, in giacenza presso il titolare della struttura ove è stato condotto il prelievo. Tale eventualità deve essere descritta nel verbale.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione ufficiale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

In tutti gli altri casi il campione sarà prelevato in una unica aliquota; per maggiori dettagli fare riferimento al cap. 6.

4.2 Luogo di campionamento

I campioni possono essere prelevati in allevamento (verificare registrazione dell'azienda presso la ASL e i registri di trattamento), al macello (verificare documenti di accompagnamento degli animali), al centro di imballaggio delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti. Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale o il prodotto campionato e la partita cui appartiene, inoltre durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti a ogni carcassa.

4.3 Conservazione del campione

Onde evitare la degradazione delle sostanze i campioni di urine per la ricerca di anabolizzanti, i campioni di tessuti (muscolo, fegato ecc.) e di **latte** per la ricerca di farmaci dovranno essere sottoposti a **congelamento rapido**, mentre tutti gli altri campioni dovranno essere sottoposti a **refrigerazione** o conservati secondo le indicazioni specificatamente riportate nel capitolo 6.

4.4 Verbale di prelievo

Il **verbale di prelievo** dovrà riportare in evidenza l'indicazione del **tipo di piano** specificando correttamente la **tipologia di campionamento**.

Nel caso in cui il campionamento sia eseguito per la ricerca di diossine, PCB e PCB diossina-simili devono essere inserite alla voce "Note dei verbalizzanti" o nel secondo foglio del verbale le specifiche di cui al punto 6.13

Al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati da inserire nel NSIS da parte dell'IZS si ribadisce l'utilizzo di un unico formato di verbale di prelievo.

Il secondo foglio del verbale allegato consente di riportare più dettagliate informazioni relative alle modalità di prelievo adottate o altre notizie ritenute utili; **se ne ribadisce l'opportunità di utilizzo in caso di campionamento per la ricerca di sostanza vietate.**

Si ricorda che devono essere indicati come PIANO i campioni effettuati in ottemperanza alla programmazione regionale di cui al presente documento e gli eventuali campionamenti effettuati a seguito di positività degli stessi.

4.5. Accorpamento di campioni

In linea generale richiedere **una analisi per ogni campione**. **Fanno eccezione i prelievi per la ricerca delle sostanze sotto riportate, dove le richieste devono essere sempre accorpate:**

1. clenbuterolo-simili con salbutamolo-simili
2. progestinici con androgeni e con 17 beta-estradiolo (siero)
3. dienestrola con esestrola (urine)

Nel caso si rendesse necessario richiedere più analisi per un unico campione è indispensabile accordarsi con il Laboratorio dell'IZS che effettua l'analisi.

4.6 Integrità dei campioni

Ai fini di assicurare l'integrità dei campioni dovranno essere utilizzate le cosiddette "buste antimanomissione".

4.7 Tempi di conferimento del campione

Si ricorda che **non sono considerati idonei i campioni prelevati da più di due giorni lavorativi precedenti il conferimento alla sede dell'IZS di riferimento.**

5 SEQUESTRO CAUTELATIVO

Per le tipologie di campionamento classificate "clinico-anamnestico", "a seguito di positività" e prelievo su sospetto "isto-anatomo patologico" si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.

Il sequestro cautelativo viene mantenuto fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima, oggetto di campionamento, sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non sia noto l'esito analitico favorevole.

Nei casi in cui viene disposto il sequestro cautelativo il laboratorio dell'IZS è tenuto a eseguire le analisi in via prioritaria e, comunque, entro **10 giorni lavorativi** dalla consegna del campione al laboratorio che effettivamente è in grado di eseguirle e non alla Sezione Provinciale.

Per tutti i prelievi mirati effettuati nell'ambito del Piano di cui alla presente programmazione regionale, **non si dispone il sequestro cautelativo degli animali o dei prodotti**. Come precisato dalla scrivente U.O. nella nota di chiarimenti n. 37650 del 3 agosto 2005, si richiama l'attenzione degli operatori sulla corretta informazione alle ditte interessate, in particolare per gli impianti di macellazione, in merito alla **necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati** (Reg. 178/2002/CE) **in caso di non conformità** dell'esito analitico sia per sostanze vietate che per le altre sostanze per cui è stabilito un LMR.

Di seguito si riassumono i vari **tipi di piano**, le varie **tipologie di campionamento** e le relative modalità di attuazione.

TIPO PIANO	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO		
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	Mirato	a seguito positività	mirato	a seguito positività	clinico-anamnestico	a seguito positività	Isto-anatomo patologico
DESCRIZIONE	campione prelevato in base alla programmazione PNR	campione prelevato a seguito di non conformità di un campione mirato di Piano	campione prelevato in base a una eventuale ulteriore programmazione e (Extrapiano)	campione prelevato a seguito di non conformità di un campione mirato di Extrapiano	campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	campione prelevato a seguito di non conformità in un precedente campione per Sospetto clinico-anamnestico	Campione prelevato a seguito di esito sospetto al test istologico
CAMPIONE IN 4/5 ALIQUOTE (UFFICIALE)	sì per la ricerca di sostanze vietate, cortisonici, sostanze non autorizzate per alcuni settori, sostanze anti-batteriche di categoria B, aflatossina B1 in mangimi, coccidiostatici B2b, composti organoclorurati compresi i PCB nella matrice uova	sì	su indicazione regionale	su indicazione regionale	sì	sì	sì
SEQUESTRO CAUTELATIVO	no	sì	su indicazione regionale	su indicazione regionale	sì	sì	sì

6 MATRICI E ANALISI

Se non diversamente disposto le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione.

Di seguito si riportano le indicazioni per particolari modalità di prelievo.

6.1 Urina

Devono essere prelevati **30-50ml** di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci o altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

6.2 Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno **10 ml** di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici o emolizzati devono essere scartati.

E' bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

6.3 Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.

Come in precedenza si adotterà la seguente **procedura**:

- si prelevano entrambi i bulbi oculari che dovranno essere **riposti separatamente** in due contenitori sigillati e inviati al laboratorio di analisi secondo le consuete procedure;
- il laboratorio procederà all'analisi su un bulbo oculare e, in caso di positività, trasmetterà il secondo bulbo oculare all'Istituto Superiore di Sanità competente per l'esecuzione della seconda analisi.

Per la **ricerca dei beta agonisti nei bovini al macello**, considerato che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, si dovrà privilegiare il prelievo dei bulbi oculari solo nei bovini di età inferiore ai 12 mesi.

6.4 Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, si ritiene che si debba adottare la stessa procedura di prelievo prevista per i bulbi oculari:

- si suddivide la tiroide in due parti che devono essere **riposte separatamente** in due contenitori sigillati e inviati al laboratorio di analisi secondo le consuete procedure;

- il laboratorio procederà alla analisi su una aliquota e, in caso di positività, trasmetterà la seconda all'Istituto Superiore di Sanità, competente per l'esecuzione della seconda analisi.

6.5 Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da **100 g** di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

Si ricorda che nel caso di prelievo di muscolo per la ricerca di PCB e Diossine ciascuna aliquota dovrà essere costituita da 1 Kg di tessuto muscolare.

6.6 Pelo

Il campionamento del pelo deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno **5 grammi** di pelo, da inserire in buste o sacchetti di plastica da sigillare in modo inviolabile.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.

Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

6.7 Latte

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (Decisione 91/180/CEE).

Il latte bovino deve essere campionato in allevamento sul latte di massa; i campioni devono essere prelevati unicamente su latte crudo. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno **200 ml**.

Si ricorda che nel caso di prelievo per la ricerca di PCB e Diossine ciascuna aliquota deve essere costituita da **1 litro**.

6.8 Uova

Le uova devono essere campionate in allevamento, presso i centri di raccolta/imballaggio (almeno il 30% dei campioni deve essere eseguito presso i centri di imballaggio) o al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine; ogni aliquota deve essere costituita da almeno **6 uova** (**15 per la ricerca di composti organoclorurati compresi i PCB**). Nel caso di prelievo per la ricerca di **coccidiostatici** e **coccidiostatici ionofori** e **composti organoclorurati compresi i PCB** devono essere prelevate 4 o 5 aliquote.

Per la ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" parte dei campioni programmati in allevamento deve essere prelevata presso gli allevamenti all'aperto e biologici secondo la seguente ripartizione

ASL	Allevamento all'aperto	Allevamento biologico
BS	1	1
CR		1
MN	2	1
MI	1	
MI1	1	
PV		1
SO	1	


In caso di prelievo per la ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" il campione deve essere eseguito in conformità al Reg. (CE) 252/2012 e ciascuna l'aliquota deve essere costituita da **15 uova**.

Per garantire la rappresentatività del campione prelevare **10 campioni elementari** da **10 diversi punti** dell'allevamento ciascuno costituito da **6 uova**.

I dieci punti devono essere rappresentativi di tutti i capannoni presenti nell'allevamento.

Il campione globale è costituito da tutti i campioni elementari. Dal campione globale occorre costituire **4 aliquote** da disporre in sacchetti sigillati secondo lo schema di seguito allegato.

Per facilitare la suddivisione del campione globale nelle **4 aliquote** è utile disporre le uova in vassoi.



6.9 Miele

Il campione mirato è formato da una unica aliquota eccetto i casi relativi alle ricerche di sostanze vietate o sostanze per cui è identificato un limite d'azione.

Il campione di miele, se non diversamente specificato dal documento di pianificazione regionale o nazionale, deve essere prelevato dai favi di melario, direttamente dall'arnia presso l'allevamento.

Si segnala la necessità di inviare al laboratorio di analisi un quantitativo di almeno 200 g di miele per aliquota.

Nel caso di prelevamento direttamente dall'arnia è necessario formare le quattro aliquote attraverso il campionamento, effettuato utilizzando strumentazione (guanti e bisturi) sterili, di altrettante porzioni da un unico favo da melario colmo di miele su entrambi i lati, procedendo al ritaglio del favo stesso dal telaio di supporto in legno. Le porzioni di favo così ottenute, senza ulteriori passaggi, saranno introdotte in buste di plastica e successivamente nella consueta busta antimanomissione. Andranno adottate opportune misure finalizzate all'identificazione dell'alveare campionato.

La conduzione del prelievo in allevamento non deve essere in contrasto con la necessità di condurre un campionamento inatteso e imprevisto.

6.9.1 CAMPIONAMENTO IN APIARIO nell'ambito della tipologia PIANO MIRATO (PNR e EXTRA PNR)

- Il prelievo deve essere condotto direttamente dal favo di melario dell'alveare. Contestualmente devono essere identificati con fascette inamovibili almeno 5 telaini di nido dell'alveare campionato e di 1 telaino di nido con miele per tutti gli alveari che, in rapporto alla tabella del PNR, costituiscono il "campione statisticamente significativo" da campionare in caso di positività.
- L'alveare sottoposto a campionamento e quelli con telaino identificato (che potrebbero essere distrutti in caso di esito sfavorevole) sono posti sotto sequestro e il loro eventuale spostamento potrà avvenire solo previa comunicazione al DPV e in vincolo sanitario.
- Il verbale di prelievo dovrà contenere anche l'indicazione del numero degli alveari costituenti l'apiario e di quelli contenenti il telaino identificato.
- Analogamente a quanto previsto in caso di campionamento per ricerca di sostanze vietate o sostanze per cui è previsto un LMR in altre matrici alimentare (vedi cap. 5) si richiama l'attenzione degli operatori sulla corretta informazione agli apicoltori in merito alla necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati in caso di non conformità dell'esito costituendo uno specifico lotto di produzione se i melari dell'apiario campionato dovessero essere smielati prima dell'emissione dell'esito delle analisi.
- In caso di esito favorevole deve essere disposto immediato dissequestro degli alveari. E' possibile specificare nel verbale di sequestro che gli alveari si intendono dissequestrati al ricevimento di comunicazione scritta di esito favorevole del campione da parte dell'ASL prelevante.

In considerazione delle peculiari modalità di campionamento della matrice miele e delle procedure sopra esposte si raccomanda di descrivere nel foglio integrativo al verbale di prelievo la modalità di conduzione del campione come da seguito fac-simile:

"da un apiario costituito da n. XX alveari è stato scelto con modalità casuale un alveare con melario. Dallo stesso è stato prelevato un telaino di melario contenente miele da cui sono state costituite 4 aliquote omogenee di miele in favo. Il prelievo è stato effettuato con l'utilizzo di guanti e bisturi sterili. Nell'alveare sottoposto a campionamento sono stati identificati, con apposizione di fascette inamovibili riportanti la dizione "xxxxxxx" altri n. 5 (cinque) telaini di nido. Sono stati inoltre identificati con analoghe fascette un telaino di nido da n. XX (xxxx) ulteriori alveari scelti a caso all'interno dell'apiario come da "tabella di numerosità campionaria" allegata al documento di pianificazione PNR nazionale. Gli alveari così identificati sono stati posti sotto sequestro".

6.9.2. CAMPIONAMENTO IN APIARIO – attività conseguenti al riscontro di trattamenti illeciti - interventi in APIARIO

- l'intero apiario che ha evidenziato la non conformità è posto sotto sequestro
- eseguire campioni "A SEGUITO DI POSITIVITÀ" sui telaini da nido degli alveari precedentemente identificati ("campione statisticamente significativo")
 - Se meno della metà dei campioni ha esito sfavorevole è disposta la distruzione dei telaini (nido e melario) degli alveari risultati positivi.
 - Se almeno la metà dei campioni ha esito sfavorevole è disposta la distruzione e dei telaini (nido e melario) di tutti gli alveari dell'apiario
- controlli ufficiali supplementari per almeno 12 mesi esteso anche alle aziende collegate

6.9.3. CAMPIONAMENTO IN APIARIO - attività conseguenti al riscontro di trattamenti illeciti - interventi in LABORATORIO DI SMIELATURA

- sequestro del miele del lotto proveniente dall'apiario risultato non conforme e attivazione della procedura di ritiro dal mercato nel caso di commercializzazione del prodotto
- se il miele proveniente dall'apiario di cui al risultato positivo è stato miscelato con quello degli altri apiari non si procede ad ulteriori campionamenti (tutto il miele viene destinato a SOA senza ulteriori accertamenti)

- eseguire campioni "A SEGUITO DI POSITIVITÀ" in un lotto di miele proveniente da ciascuno degli altri apiari dello stesso apicoltore
- se uno o più campioni dei lotti sottoposti a prelievo hanno esito sfavorevole si procede all'esecuzione del campionamento su telaini da nido ("campione statisticamente significativo") presso gli apiari di origine di ciascun lotto risultato positivo; in caso di positività si procede come indicato al punto 6.9.2.
- il miele dei lotti con esito sfavorevole deve essere distrutto e, se già commercializzato, ritirato dal mercato.

6.10 Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: **500 ml** per l'acqua di abbeverata; **500 g** per i mangimi; **200 ml** per latte ricostituito e brode. Per la ricerca di aflatossina B1 si raccomanda di non effettuare campionamenti di brode ma solo di mangimi.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE) ed al Regolamento (CE) N. 152/2009.

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi e acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

Dal 26 agosto 2009 è in applicazione il Reg.(CE) 152/2009, che fissa nuovi metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, specificatamente per la ricerca nel mangime in granella di Aflatossina B1.

Per le modalità di campionamento di mangime in granella si rimanda a quanto specificato nel Piano Regionale Alimentazione Animale 2014.

6.11 Volatili da cortile, conigli

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

6.12 Equini

In riferimento alla ricerca di cadmio il campionamento riguarda esclusivamente equini di cui si abbia certezza che siano nati in Italia o allevati in Italia per **almeno un anno** prima dell'invio al macello; i prelievi devono essere effettuati da animali di oltre due anni.

Il campione è costituito dalla matrice muscolo in una sola aliquota di **100 g**.

6.13 PCB, dl-PCB e Diossine (**composti organoclorurati compresi i PCB**)

Per la ricerca PCB, dl-PCB e di Diossine verrà effettuato un solo prelievo:

- **per le carni** presso gli stabilimenti di macellazione: i campioni prelevati al macello devono essere prelevati da animali provenienti **da allevamenti nazionali**;
- **per il latte** presso gli allevamenti;
- **per le uova** presso gli allevamenti o i centri di imballaggio uova, come da pianificazione regionale;

- **per i mangimi** presso gli allevamenti dove vengono utilizzati.

Nel settore dell'acquacoltura il campione, nelle specie eurialine, va eseguito nelle anguille.

Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità.

A pagina 48 e 49 del documento del Ministero sono indicate le quantità da prelevare in relazione alle tipologie di matrice.

Ulteriori indicazioni per la ricerca di PCB, diossine e PCB "diossina simili" sono riportate da pagina 45 del documento del Ministero.

Il verbale di prelievo dovrà indicare nel campo relativo al quesito diagnostico la dizione "composti organoclorurati compresi i PCB" oppure dovranno essere selezionate in corso di preaccettazione **tutte** le seguenti voci: "Diossine e furani" "Policlorobifenili diossina-like" e "Policlorobifenili NDL"

Alla voce "Note dei verbalizzanti" o nel secondo foglio del verbale è necessario inserire le seguenti specifiche:

- per i prodotti di origine animale

- Metodo di produzione
 - Biologico
 - Convenzionale
 - Sconosciuto
- Modalità di allevamento
 - Tutte le specie eccetto volatili da cortile e acquacoltura
 - Transumante
 - All'aperto o estensivo
 - Stabulato o intensivo
 - Brado e semibrado
 - Volatili da cortile
 - All'aperto
 - Estensivo al coperto
 - Rurale
 - Rurale in libertà
 - Uova
 - All'aperto
 - A terra
 - In gabbia
 - Acquacoltura
 - Bacini
 - Canali
 - Gabbie/acque recintate
 - Stagni
 - Vasche
 - Sistemi a ricircolo
- Periodo di pascolo (latte)
 - Tutto l'anno
 - Primavera
 - Estate
 - Mai

- per gli alimenti per animali/mangimi medicati/premiscele per alimenti medicamentosi

- metodo di produzione
 - Biologico
 - Convenzionale
 - Sconosciuto

Si raccomanda l'adozione della esatta nomenclatura sopra riportata.

6.14 Cortisonici

Si rammenta che i cortisonici sono migrati dal gruppo A3 al gruppo B2f, si sottolinea che l'utilizzo di cortisonici a fini o condizioni diverse da quelli previsti dalle vigenti disposizioni, quali ad esempio l'assenza di prescrizione, l'assenza di registrazione nel registro dei trattamenti, la mancanza dell'annotazione del veterinario responsabile sul registro di scorta in caso di trattamento, configura un trattamento illecito.

La voce cortisonici comprende anche sostanze autorizzate per le quali è previsto un LMR: in caso di prelievo al macello deve essere assicurata l'**immediata segnalazione ai referenti PNR** (ai Servizi Veterinari per allevamenti extra-regionali) **delle ASL competenti per l'allevamento di origine del capo campionato** al fine di un'urgente verifica dei registri di trattamento.

I Servizi Veterinari della Lombardia dovranno effettuare tale verifica entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

L'esito del sopralluogo deve essere sempre documentato e registrato in SIVI. L'esito della farmacovigilanza deve essere comunicato all'ASL che ha effettuato il prelievo entro 7 giorni dalla data del sopralluogo.

L'esito della farmacovigilanza dovrà documentare e specificare in dettaglio i seguenti aspetti relativi al capo sottoposto a campionamento:

- prescrizione del trattamento
- registrazione del trattamento entro i 90 giorni precedenti il campionamento
- rispetto dei tempi di sospensione

6.15 Clenbuterolo, Clenbuterolo-simili, Salbutamolo-simili,

In caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività campionare il pelo per ricerca di clenbuterolo-simili e il bulbo oculare per la ricerca di clenbuterolo-simili o salbutamolo-simili.

La pianificazione prevede il prelievo di campioni finalizzati alla ricerca di

- **CLENBUTEROLO** (clenbuterolo)
- **CLEMBUTEROLO SIMILI** (bromobuterolo, clenbuterolo, idrossimetilclenbuterolo, mabuterolo, mapenterolo, metilclenbuterolo)
- **SALBUTAMOLO SIMILI** (isoxisuprina, ractopamina, salbutamolo, terbutalina).

Ogni qualvolta viene condotta la ricerca delle molecole sopra riportate, a causa delle caratteristiche dei kit di analisi in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "BETA –AGONISTI".

In caso di prelievo al macello per le categorie per le quali è consentito l'uso, deve essere assicurata l'**immediata segnalazione ai referenti PNR** (ai Servizi Veterinari per allevamenti extra-regionali) **delle ASL competenti per l'allevamento di origine del capo campionato** al fine di un'urgente verifica dei registri di trattamento.

I Servizi Veterinari della Lombardia dovranno effettuare tale verifica entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

L'esito del sopralluogo deve essere sempre documentato e registrato in SIVI. L'esito della farmacovigilanza deve essere comunicato all'ASL che ha effettuato il prelievo entro 7 giorni dalla data del sopralluogo.

L'esito della farmacovigilanza dovrà documentare e specificare in dettaglio i seguenti aspetti relativi al capo sottoposto a campionamento:

- prescrizione del trattamento
- registrazione del trattamento entro i 90 giorni precedenti il campionamento
- rispetto dei tempi di sospensione

6.16 Coccidiostatici

La pianificazione prevede il prelievo di campioni finalizzati alla ricerca di

- **NICARBAZINA** (gruppo coccidiostatici)
- **ROBENIDINA** (gruppo coccidiostatici)
- **COCCIDIOSTATICI IONOFORI** (diclazuril, lasalocid, maduramicina, monensin, narasin, salinomycin)

Ogni qualvolta viene condotta la ricerca delle molecole sopra riportate, a causa delle caratteristiche del metodo analitico in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "COCCIDIOSTATICI".

6.17 17 beta-estradiolo, progesterone e testosterone

Si ricorda che deve essere prelevato un unico campione per le ricerche di 17 beta-estradiolo, progesterone e testosterone e che ogni aliquota di siero deve essere di almeno **10 ml**.

6.18 19 Nortestosterone nei bovini

Il campionamento va effettuato esclusivamente nei vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione stesso.

6.19 Steroidi

La pianificazione prevede il prelievo di urine per la ricerca di

- **TRENBOLONE E METABOLITI** (17-alfa-trenbolone, 17-beta-trenbolone)
- **NORTESTOSTERONE** (17-alfa-19-nortestosterone, 17-beta-19-nortestosterone)

Ogni qualvolta viene condotta la ricerca delle molecole sopra riportate, a causa delle caratteristiche del metodo analitico in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "STEROIDI".

6.20 Boldenone nei bovini

In merito al prelievo di urine per la ricerca di alfa e beta boldenone nei bovini si rimanda a quanto indicato a pag. 43 del documento del Ministero che, in particolare dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2 ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

L'approfondimento delle indagini, come precisato nella nota 37650 del 3 agosto 2005, consiste almeno in:

- immediato sopralluogo presso l'allevamento interessato al fine di verificare la presenza e/o l'utilizzo di sostanze e/o prodotti il cui uso è vietato o eventuali trattamenti illeciti (per specie, categoria e/o modalità di somministrazione) con sostanze e/o prodotti autorizzati
- ulteriori campionamenti (*tipo di piano: **sospetto**, tipologia di campionamento: **clinico-anamnestico***) disposti direttamente in allevamento o, previo accordi con la ASL competente, in occasione dell'invio al macello di animali appartenenti all'allevamento interessato.

6.21 Antibiotici

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: tetracicline, penicilline, e chinolonici. Solo nel caso delle ricerche sul latte il test utilizzato per lo screening non consente la determinazione dei chinolonici.

6.22 Tempi di analisi

Nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi di analisi non dovrebbero superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.

7 NON ACCETTAZIONE DI CAMPIONI

L'IZS non accetta campioni nei seguenti casi:

- utilizzo del **verbale** di prelievo diverso da quello allegato al presente piano;
- verbale di prelievo parzialmente e/o non correttamente compilato inclusa la mancanza della indicazione del **tipo di piano**:
PIANO
EXTRAPIANO
SOSPETTO
con l'indicazione della **tipologia di campionamento**:
MIRATO – CLINICO/ANAMNESTICO - A SEGUITO DI POSITIVITA';
- assenza e/o non corretto utilizzo dei **sigilli**;
- **matrici** prelevate diverse da quelle indicata dal PNR per l'analisi richiesta (salvo preventivo accordo con il laboratorio);
- utilizzo di **contenitori** non idonei. Il campione deve pervenire al laboratorio in idonei contenitori (soprattutto per i campioni liquidi), integri e chiaramente identificabili, nonché correttamente conservati; per i campioni liquidi utilizzare contenitori in plastica rigida (tipo quelli per uso alimentare) a doppio tappo (assolutamente non utilizzare sacchetti di plastica né contenitori usualmente destinati al prelievo delle urine umane) mentre per gli organi, i tessuti edibili e i mangimi solidi utilizzare sacchetti di plastica impermeabile. A tale proposito si richiama quanto prescritto nel paragrafo "contenitori e sigilli" a pag. 25 del documento del Ministero;
- **numero di aliquote** non conforme;
- **prelievo effettuato da più di due giorni lavorativi precedenti l'accettazione presso la sede dell'IZSLER competente per territorio**;
- La non idoneità del campione va dichiarata anche nel caso in cui in un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, la non idoneità all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili a un **errato campionamento**.

L'IZS segnala la non accettazione del campione alla ASL di competenza e alla scrivente U.O. della Regione riportando tutte le indicazioni necessarie per la completa individuazione del campione.

In caso di respingimento del campione l'ASL dovrà ripetere il prelievo.

8 RISCONTRO DI NON CONFORMITA'

8.1 Livello minimo di prestazione analitica, MRPL (limiti fissati per alcune sostanze vietate) e LMR (limite massimo residui)

Le tabelle di programmazione del documento ministeriale riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica / limite di rilevabilità e il limite d'azione.

Il **livello minimo (screening) / limite di rilevabilità** indicato nelle tabelle corrisponde ai valori proposti dai Laboratori Comunitari di Riferimento o ai valori di cc-beta (questi ultimi rappresentano il limite di rilevazione del metodo analitico) dei metodi di screening disponibili a livello nazionale. Rappresenta quindi la concentrazione minima che tutti i laboratori devono essere in grado di evidenziare per poter procedere alle analisi richieste.

Per le ricerche di Sulfamidici, Tetracicline, Streptomina e Tilosina nel miele è stato fissato un limite d'azione di 5.0 µg/Kg.

8.2 Gestione delle non conformità

Tutti i dati relativi ai campioni non conformi e alla gestione dei provvedimenti conseguenti **sono registrati dai DPV coinvolti** nell'applicativo informatico "PNR GESTIONE NC".

L'IZSLER segnala immediatamente all'ASL che ha effettuato il prelievo l'esito di non conformità:

- dell'esame di screening in caso di **cloramfenicolo e cortisonici**
- dell'esame di conferma dell'esito di screening in caso di **superamento dei LMR fissati per i farmaci**.

Per ogni non conformità riscontrata il Servizio Veterinario dell'ASL che ha effettuato il campionamento, **entro 24 ore** dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi, inserisce in applicativo i dati di cui dispone allegando i documenti richiesti dal sistema (verbale di prelievo, rapporto di prova e, se la non conformità è riscontrata in impianto di macellazione, anche dichiarazione o certificazione di provenienza e di destinazione degli animali e l'informazione sulla catena alimentare).

Qualora il Servizio Veterinario prelevante e quello competente per l'allevamento di origine appartengono a diverse Regioni o PP.AA., **le comunicazioni avvengono tra le A.S.L. competenti e, per conoscenza, alle Regioni e Province Autonome coinvolte.**

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari provvedono a condurre gli accertamenti e adottare i provvedimenti conseguenti al riscontro dell'esito non conforme entro 24 h dalla ricevimento della comunicazione di non conformità ai referenti PNR o dalla pubblicazione del rapporto di prova in SIVI, o comunque prima che l'OSA venga a conoscenza del risultato delle analisi. I Referenti PNR dovranno attivarsi per coordinare e verificare il rispetto di quanto sopra.

Le linee guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale 7835 del 04/03/2013) prevedono che debba essere avviato con immediatezza il procedimento per contestare agli interessati le relative violazioni amministrative e/o penali.

Nel caso sia presentata l'istanza di revisione i termini di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, **che devono comunque essere contestate ai trasgressori entro i previsti 90 giorni dalla comunicazione dell'esito delle analisi di prima istanza**, decorrono dalla data di notifica agli interessati del risultato dell'analisi di revisione (ovviamente solo in caso di riconferma della positività).

Copia della documentazione inerente la contestazione delle sanzioni deve essere inserita nell'applicativo in **"Modello A - Gestione Allegati"**.

I Servizi Veterinari, per quanto di propria competenza, effettuano un sopralluogo presso lo stabilimento di macellazione o di produzione/trasformazione e presso l'allevamento di origine per condurre le verifiche e adottare i provvedimenti descritti dalle Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006, come di seguito specificato, in funzione della tipologia delle evidenze:

Tipologia di riscontro	Stabilimento di macellazione o di produzione/trasformazione	Allevamento di origine
Riscontro di trattamento illecito	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.1 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.1 delle Linee guida	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.1 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.1 delle Linee guida
Riscontro di residui a livelli superiori agli LMR	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.2 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.2 delle Linee guida	<ul style="list-style-type: none">• Accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.2 delle Linee guida• provvedimenti previsti "Procedure in caso di esiti positivi" come modificate nella nota n. 37650 del 3 agosto 2005"
Riscontro di residui a livelli inferiori agli LMR	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 delle Linee guida	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.3 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.3 delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B non consentite nella specie su	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.4 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.4	<ul style="list-style-type: none">• accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.4 delle Linee guida• provvedimenti previsti al cap. 6.4

cui è stato effettuato il controllo (escluso il caso di riscontro di cortisonici o β -agonisti)	delle Linee guida	delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o B contenute anche in farmaci autorizzati (cortisonici e β -agonisti)	<ul style="list-style-type: none"> • accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.5 delle Linee guida • provvedimenti previsti al cap. 6.5 delle Linee guida 	<ul style="list-style-type: none"> • accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.5 delle Linee guida • provvedimenti previsti al cap. 6.5 delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B, non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo, in campioni prelevati da mangimi o acqua di abbeverata	-----	<ul style="list-style-type: none"> • accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.6 delle Linee guida • provvedimenti previsti al cap. 6.6 delle Linee guida

8.3 Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata allo stabilimento di macellazione o produzione/trasformazione

Soggetti	Tempistica	Descrizione attività	Sezione
Servizio Veterinario dell'ASL che ha effettuato il campionamento	Entro 24 h dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i dati del rdp e informazioni relative alla ditta dove è stato effettuato il prelievo Allega i documenti previsti (mod 4, rdp, verbale di prelievo, ICA)	Modello A
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce informazioni relative alle verifiche svolte presso il macello o lo stabilimento dove è stato effettuato il prelievo	Modello C
Servizio Veterinario dell'ASL competente per l'allevamento	Entro 48 h dal ricevimento della segnalazione	Inserisce informazioni inerenti l'allevamento di origine e gli allevamenti collegati	Modello B
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i risultati delle verifiche svolte e i provvedimenti adottati	Modello D

8.4 Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata in allevamento

Soggetti	Tempistica	Descrizione attività	Sezione
Servizio Veterinario dell'ASL competente per l'allevamento	Entro 24 h dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i dati del rdp e informazioni relative alla ditta dove è stato effettuato il prelievo Allega i documenti previsti (rdp, verbale di prelievo)	Modello A
		Inserisce informazioni inerenti gli allevamenti collegati nel caso di positività per sostanze vietate	Modello B
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i risultati delle verifiche svolte e i provvedimenti adottati	Modello D

8.5 Intensificazione dei controlli

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente sottopone immediatamente a controlli ai sensi dell'art.16 del d.lgs 158/2006 gli allevamenti e gli stabilimenti di cui ai punti 8.3 e 8.4.

Il d.lgs 158/2006 prevede, inoltre, che:

A) **in caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui**, il Servizio Veterinario assicuri modalità più intense e rigorose di controllo degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi;

B) **in caso di trattamento illecito** il Servizio Veterinario, per un periodo successivo di almeno dodici mesi, sottoponga gli allevamenti e gli stabilimenti di cui ai punti 8.3 e 8.4 a controlli con modalità più intense e rigorose.

Resta inteso che qualora dagli accertamenti effettuati dovessero emergere irregolarità si dovrà procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto 8.4.

Qualora si constati un trattamento illecito si deve procedere subito all'esecuzione del campione statisticamente significativo in base alla **tabella di numerosità campionaria** riportata a pagina 38 del documento del Ministero sia nell'allevamento interessato che negli eventuali allevamenti collegati.

8.6 Recupero delle spese

Si ricorda che **in caso di conferma di trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione**, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 158/2006, tutte le **spese** per gli accertamenti derivanti dall'applicazione degli artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del decreto medesimo, nonché le spese per il trasporto, la macellazione e la distruzione coattiva degli animali e dei prodotti animali sono a carico del trasgressore.

Per consentire all'IZS di recuperare le spese sostenute per gli accertamenti analitici è necessario che sul **verbale di prelievo** di eventuali campioni effettuati sia nell'azienda nella quale si è avuta la conferma del trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione sia nelle aziende collegate a quest'ultima, venga riportato in modo chiaramente leggibile che trattasi di campioni effettuati a seguito di conferma di trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione.

Sul verbale è obbligatorio riportare i dati fiscali e l'esatto indirizzo del destinatario della fattura.

In caso di riscontro di non conformità di un campione prelevato in 4/5 aliquote o in 2 aliquote nel caso di bulbi oculari e tiroide e qualora non sia stato disposto preventivamente il sequestro o non sia stata concordata con la ditta una modalità di gestione alternativa delle carcasse oggetto di prelievo dovranno essere verificate, dopo la conferma dell'esito dell'esame di screening:

- le procedure previste dalla Ditta per la rintracciabilità e il ritiro del prodotto ai sensi del Regolamento CE 178/2002;
- le procedure di autocontrollo adottate dall'impianto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 158/2006 e gli eventuali provvedimenti adottati dalla ditta a seguito della non conformità rilevata.

Nel caso in cui la ditta provveda alla conservazione del prodotto campionato fino a esito dell'analisi tale circostanza dovrà essere indicata nel verbale di prelievo.

In riferimento al recupero delle spese a seguito del riscontro di non conformità si richiama a quanto dettagliato al cap. 8.1 e all'Allegato VIII delle Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006

9 COMUNICAZIONI

9.1 Flussi di comunicazione

In caso di riscontro di campione non conforme il laboratorio dell'IZS che ha effettuato l'analisi (sia la sede centrale che le sezioni provinciali) comunica immediatamente tutte le informazioni previste a:

- Ministero della Salute
- U.O. Veterinaria della Regione Lombardia (pnr@regione.lombardia.it)
- Referente PNR del DPV che ha eseguito il prelievo
- Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL interessata.

Il Referente PNR dell'ASL dove è stato effettuato il campionamento ha il compito di informare tempestivamente della positività il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e il Distretto Veterinario dove è stato effettuato il campionamento e di coordinare tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto concerne l'identificazione dell'autorità competente alla contestazione dei provvedimenti si fa riferimento a quanto descritto nel cap. 7.2 delle Linee Guida applicative del D.Lvo 158/2006

9.2 Comunicazioni in caso di riscontro di non conformità

Nel caso di riscontro di presenza di **sostanze inibenti** anche se non è stata ancora effettuata l'individuazione della specifica sostanza e la determinazione del rispetto degli eventuali LMR il laboratorio deve dare comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL dove è stato effettuato il campionamento. Questo consentirà di effettuare in allevamento gli accertamenti previsti con particolare riferimento alle verifiche sul corretto utilizzo del farmaco veterinario.

Nel caso in cui la specifica sostanza inibente non venga individuata o venga individuata in concentrazione inferiore al LMR il laboratorio dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL dove è stato effettuato il campionamento.

Solo nel caso in cui sia rilevato un superamento del LMR il laboratorio metterà in atto quanto previsto al punto 9.1

9.3 Relazione annuale

Il referente del PNR predisponde una relazione finale circa l'attività svolta nel 2014 mettendo in evidenza eventuali criticità e problematiche emerse; Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinario trasmetterà tale relazione a questa U.O. entro il **15 marzo 2015**.

9.4 Questionari sulle attività conseguenti a non conformità

Per tutti i casi di non conformità i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari non appena in possesso di tutte le informazioni richieste e comunque entro il:

- 10/07/2014 per le non conformità riscontrate nel primo semestre
- 10/02/2015 per le non conformità riscontrate nel secondo semestre

devono firmare e allegare nell'applicativo in "**Modello A – Gestione Allegati**" i questionari sulle attività conseguenti a non conformità, di cui a pag. 40 e 41 del documento del Ministero.

10 PROGRAMMAZIONE DELLE ASL

Nella **tabella**, inviata esclusivamente tramite posta elettronica, sono ripartiti i **prelievi da effettuare per ciascun Dipartimento di Prevenzione Veterinario**.

Ogni ASL provvede a pianificare la distribuzione dei prelievi assegnati nel corso dell'anno, tale pianificazione andrà trasmessa **entro il mese di gennaio** p.v. all'IZSLER di Brescia al fine di consentire una migliore operatività del laboratorio.

Il **Referente del PNR** deve essere messo nelle condizioni di poter dare adeguate indicazioni e informazioni a tutti gli operatori del territorio che sono incaricati dell'attuazione del Piano (Veterinari Ufficiali e Tecnici di igiene) e di poter ricevere tutti i dati relativi alla sua attuazione.

Le matrici da campionare e le ricerche da effettuare nell'ambito del Piano devono essere esclusivamente quelle indicate. Si raccomanda di segnalare tempestivamente alla scrivente U.O. regionale l'eventuale impossibilità a effettuare tutti i campionamenti assegnati per mancanza di allevamenti o per diminuzione del numero delle macellazioni nel territorio di competenza.

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria dovranno procedere alla programmazione dell'attività di campionamento tenendo conto e dando evidenza per la ripartizione dei campioni dei seguenti criteri:

- entità della produzione
- risultati dell'anno precedente
- livello di rischio attribuito agli allevamenti/stabilimenti
- uniformità dei controlli nell'arco dell'anno
- controlli nel fine settimana

11 CONSUNTIVO

I dati relativi ai campioni analizzati e ai risultati della prove vengono inseriti nella banca dati nazionale per i residui (NSIS/PNR) a cura dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il controllo del dato così inserito è effettuato dalla scrivente U.O.

Questa U.O. dovrà pertanto validare:

- entro il 31 luglio 2014 tutti i dati relativi al primo semestre 2014
- entro il 28 febbraio 2015 tutti i dati relativi al 2014.

Tale procedura richiede la garanzia di una precisa compilazione del verbale di prelievo.

Si sottolinea che alla attuazione del PNR sono collegati i seguenti obiettivi il cui rispetto è vincolante:

CRITERIO	RISULTATO
Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006 (CRITERIO L.E.A) $\frac{\text{N° campioni analizzati}}{\text{N° campioni programmati}} \times 100$	$\geq 98\%$
Percentuale dei questionari sulle attività conseguenti a non conformità inseriti in NSIS/PNR rispetto al totale delle non conformità riscontrate (CRITERIO L.E.A.) $\frac{\text{N° questionari sulle attività conseguenti a NC trasmessi}}{\text{N° totale NC}} \times 100$	$\geq 90\%$
Percentuale di referti rilasciati dal laboratorio entro i tempi indicati dal PNR 2014 per Sostanze di categoria A (10 gg lavorativi) e per le sostanze di categoria B (30 gg lavorativi) (CRITERIO L.E.A.) $\frac{\text{N° referti rilasciati entro i tempi indicati per ogni categoria}}{\text{N° totale referti rilasciati per ogni categoria}} \times 100$	$\geq 40\%$
Preaccettazione dei campioni eseguiti $\frac{\text{N° conferimenti preaccettati}}{\text{N° conferimenti totali}} \times 100$	$\geq 85\%$

12 MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO

12.1. Obiettivi e limiti

Evidenziare alterazioni anatomopatologiche e istologiche in organi bersaglio di bovini regolarmente macellati riconducibili all'impiego illecito di promotori della crescita.

Il test è esclusivamente un sistema integrativo al controllo ufficiale per evidenziare allevamenti a rischio verso cui condurre successivamente campioni nell'ambito del **sospetto istologico anatomico-patologico o altre attività di controllo** e non sostituisce il controllo chimico-fisico, che resta attualmente l'unico metodo avente validità giuridico-legale nell'ambito del PNR.

Il test non rappresenta pertanto il prelievo ufficiale descritto all'art. 20 del D.lgs 158/2006.

12.2 Area di intervento

I test istologici andranno condotti esclusivamente sulle seguenti categorie di bovini, provenienti da allevamenti presenti sul territorio nazionale, sottoposti a regolare macellazione:

- Bovini **maschi** di età inferiore ai 9 mesi di vita
- Bovini **maschi** da 9 a 24 mesi di vita

Sono escluse dal campionamento le femmine di entrambe le categorie.

12.3 Personale coinvolto

L'attività di campionamento deve essere condotta dai Veterinari Ufficiali operanti presso gli impianti di macellazione identificati nella TABELLA 1 della presente nota.

12.4 Programmazione e conduzione del campionamento

L'attività di campionamento **decorre dal 01 gennaio 2014 e deve terminare entro il 31 dicembre 2014**, deve essere **distribuita omogeneamente nel corso dell'anno** e deve essere eseguita per il numero di partite e negli impianti previsti dalla TABELLA 1 della presente nota.

Ogni variazione rispetto a quanto programmato deve essere preventivamente concordata con la scrivente U.O.

Per partita si intende un gruppo di animali appartenenti alla stessa categoria (bovini maschi di età inferiore a 9 mesi o bovini maschi di età compresa tra 9 e 24 mesi) provenienti dallo stesso allevamento e inviati contemporaneamente ad un impianto di macellazione.

La scelta della partita da campionare non deve essere determinata da valutazioni anamnestiche ma da un criterio di casualità.

Nel caso si evidenziassero all'esame ante o post mortem elementi riconducibili ad un trattamento con anabolizzanti la partita in questione non deve essere campionata nell'ambito del presente piano ma nell'ambito del PNR SOSPETTO CLINICO ANAMNESTICO conducendo le specifiche ricerche di tipo chimico, disponendo un sequestro cautelativo e adottando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 158/2006.

Si rileva comunque l'opportunità di fare un campione istologico del soggetto che presenta le alterazioni sopradescritte utilizzando le modalità previste nel presente capitolo. In questo caso si sottolinea l'importanza di darne comunicazione al laboratorio di analisi, di evidenziare adeguatamente che trattasi di campione condotto al di fuori del Piano Istologico e utilizzare SCHEDE PRELIEVO prive di numerazione della partita riportando la dicitura "EXTRA" seguita dal numero di verbale del veterinario prelevatore al posto del numero di partita.

Nell'ambito di ogni partita il numero di soggetti da sottoporre a campionamento va calcolato sulla base della numerosità della stessa (vedi tab. 2 nota del Ministero), qualora la partita fosse costituita di vitelloni di entrambi i sessi, la numerosità va calcolata sulla base dei soli soggetti maschi.

Per ogni soggetto campionato devono essere prelevate tutte le ghiandole citate nelle schede PRELIEVO CAMPIONI ISTOLOGICI.

Le schede PRELIEVO CAMPIONI ISTOLOGICI, già identificate con il numero di partita, saranno fornite dalla scrivente U.O. alle ASL sede degli impianti di macellazione selezionati.

I campioni appartenenti alla stessa partita (da 1 a max 7 in funzione della numerosità dei capi) saranno scortati da una o più SCHEDE PRELIEVO CAMPIONI ISTOLOGICI riportanti lo stesso numero identificativo di partita.

In ogni contenitore devono essere presenti solo organi appartenenti allo stesso soggetto.

12.5 Materiale di campionamento

Il campionamento deve essere conferito mediante contenitore sigillato idoneo al trasporto di liquidi da 250/500 cc in cui i campioni istologici sono immersi in formalina tamponata al 10%. Per consentire una idonea conservazione del campione si raccomanda che il rapporto volumetrico massa solida/liquido sia almeno 1/6.

Affinché la fissazione del campione istologico possa risultare ottimale è indispensabile che lo stesso non abbia un eccessivo spessore.

La formalina tamponata al 10% sarà fornita dalle sezioni periferiche dell'IZS alle ASL su specifica richiesta.

12.6 Conferimento del campione

Il campione deve essere conferito alla SEDE DI MILANO DELL' I.Z.S.L.E.R. - LABORATORIO DI ISTOLOGIA tramite le Sezioni territorialmente competenti scortato dalla scheda PRELIEVO CAMPIONI ISTOLOGICI.

Per consentire una idonea fissazione non conservare il contenitore contenente la formalina e il campione a temperatura di refrigerazione o congelamento.

Si raccomanda la scrupolosa e completa compilazione della scheda di prelievo anche per quanto riguarda i dati inerenti gli esiti della visita post mortem. **In caso di NON IDONEITA' del campione o di ASSENZA di alcune ghiandole nel campionamento il campione non è ritenuto valido pertanto va ripetuto il prelievo di un'altra partita.**

12.7 Tecniche istologiche

La metodica prevista per l'esame dei campioni consiste nella fissazione degli organi in formalina tamponata al 10% per almeno 24 ore, inclusione in paraffina, sezione al microtomo (spessore pari a 4/5 micron) e colorazione con ematossilina-eosina.

Si sottolinea che l'esame istologico richiede 7/10 giorni di lavorazione.

12.8 Procedura di notifica degli esiti di laboratorio

Il laboratorio diagnostico notifica gli esiti analitici alle ASL che hanno effettuato il prelievo **utilizzando il sistema informatico**; nel rapporto di prova gli esiti saranno codificati, relativamente alle diverse molecole, come NON SOSPETTI o SOSPETTI per cortisonici, tireostatici e per steroidi sessuali.

In caso di esito sospetto copia del rapporto di prova è inviata, mediante posta elettronica, **al Referente PNR e alla scrivente U.O. al seguente indirizzo: pnr@regione.lombardia.it**

I laboratori non emetteranno il rapporto di prova relativamente ai controlli per i beta agonisti. L'eventuale assenza di cresta tracheale deve essere comunicata alla scrivente U.O. e registrata dal Veterinario Ufficiale nella "SCHEDA PRELIEVO CAMPIONI ISTOLOGICI".

12.9 Azioni conseguenti ad ESITO SOSPETTO o PARTITA SOSPETTA

Non costituendo attività del controllo descritto all'art. 20 del d.lgs 158/2006 l'esito di alterazioni anatomo-istologiche sospette non comporta la conduzione degli interventi descritti all'articolo 21 dello stesso D.lgs.

Nel caso si evidenziasse un numero di esiti sospetti superiore a quanto specificato nella tabella 3 della programmazione ministeriale la **partita è da considerarsi sospetta**.

12.9.1 Esito SOSPETTO

Nei casi in cui sia riscontrato un ESITO SOSPETTO, oltre alla rivalutazione del livello di rischio dell'allevamento di provenienza del capo, devono essere eseguiti controlli ufficiali nell'ambito del PNR SOSPETTO CLINICO-ANAMNESTICO in allevamento, eseguendo un

sequestro preventivo dei capi sottoposti a campionamento ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 158/2006.

Come specificato nel cap. 4.4 nei verbali i campioni dovranno essere identificati come "PRELIEVO SU SOSPETTO ISTO-ANATOMO PATOLOGICO".

La numerosità del campione deve essere determinata in funzione del numero dei capi risultati sospetti e dal livello di rischio attribuito all'impianto.

Le ricerche analitiche devono essere condotte, in funzione del sospetto diagnostico trasmesso, come da seguente tabella.

ESITO DIAGNOSTICO SOSPETTO	MATRICE DA PRELEVARE	GRUPPO SOSTANZE DA RICERCARE
Sospetto per cortisonici	urine	cortisonici
Sospetto per tireostatici	urine	tireostatici
Sospetto per steroidi sessuali	siero	androgeni – estrogeni - progestinici
	urine	stilbeni - cortisonici

Previo accordo con il laboratorio di analisi potrà essere prevista la ricerca di altri residui, in specie Beta agonisti.

12.9.2 Partita SOSPETTA

Qualora l'intera partita campionata sia da considerare SOSPETTA, deve essere sempre condotto un **campionamento statisticamente significativo** su un numero di capi, tutti appartenenti alla categoria precedentemente campionata, individuato mediante l'applicazione della seguente TABELLA DI NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Dimensione della partita	Dimensione del campione
1-4	Tutti i soggetti
5	4
6-9	5
10-13	6
14	7
15-54	8
55 - infinito	9

Livello di confidenza (LC)= 95%

Prevalenza attesa= 30%

12.10 Reportistica

Per ogni caso sospetto il Servizio Veterinario dell'ASL che ha effettuato il campionamento trasmette il **Modello A/IST** debitamente compilato alla *scrivente U.O. Regionale* e alla *ASL competente per l'allevamento di provenienza dei capi* (solo se situata in Regione Lombardia) allegando copia del verbale di prelievo, del rapporto di prova e del modello 4 di accompagnamento dell'animale al macello.

Presso gli allevamenti i cui capi hanno avuto esito sospetto andranno condotti specifici interventi di farmacovigilanza cui seguirà l'invio alla scrivente U.O. del **Modello D/IST**.

Per consentire un'adeguata valutazione delle irregolarità, si richiede indicare nel questionario ministeriale se le positività evidenziate al controllo chimico derivano da pregresse segnalazioni di non conformità rilevate al test istologico.

Nel caso di capi provenienti da allevamenti situati al di fuori della Lombardia la scrivente UO regionale trasmetterà la segnalazione di **sospetto** alle Regioni interessate. A tal fine l'ASL che ha effettuato il prelievo farà pervenire alla stessa UO, mediante posta elettronica, copia della SCHEDA PRELIEVO CAMPIONI.

12.11 Formazione degli operatori

Il Referente PNR dovrà condurre momenti di formazione nei confronti dei Veterinari Ufficiali addetti al controllo degli allevamenti per l'adozione degli interventi conseguenti al riscontro di esiti sospetti.

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento al documento di programmazione ministeriale e alle Linee Guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale pr. n. 7835 del 04/03/2013)

Allegati:

- Linee guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale 7835 del 04/03/2013)
- Nota n. 37650 del 3 agosto 2005
- Piano Nazionale Residui 2014
- Modello Verbale di prelievo
- Questionari Ministero (parte prima e seconda)

ASL	CE	COMUNE	DENOMINAZIONE	N° PARTITE BOVINI INFERIORI A 9 MESI (solo maschi)												N° PARTITE BOVINI DA 9 A 24 MESI (solo maschi)												TOT
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
BG	K1S5S	MARTINENGO	BASSANI BATTISTA SNC														1											1
BG	J7T9X	PONTIDA	CATTANEO CARNI E CO.MA.RI.SRL	1									1									1						3
BG	E1605	PALAZZAGO	MACELLERIA CORBETTA SAS DI ANDREA CORBETTA E C.													1												1
BG	9-1452-L	PALADINA	MANGILI MARIO S.R.L.															1						1				2
BG	M8U6A	GRUMELLO DEL MONTE	ZANINI COSTANTE		1																							1
BS	X5T7V	CASTREZZATO	ANTONELLI CARNI DI SAVOLDI IRIDE & C.																1									1
BS	1892M	MONTICHIARI	INDAL SRL																						1			1
BS	532M	BAGNOLO M.	PINARDI SAS DI PINARDI					1						1														2
BS	274M	CALCINATO	ROBES S.P.A.																				1					1
CO	U7U68	CANTU'	MACELLO PUBBLICO COMUNALE CANTU			1																						1
CR	1806M	PALAZZO PIGNANO	M.M. CARNI SRL																						1			1
LC	1812M	OGGIONO	RIPAMONTI CARNI S.R.L.						1																			1
LO	2097M	BERTONICO	CALZI S.R.L.														1											1
LO	2270M	OSPEDALETTO LODIGIANO	INALCA SPA															1						1				2
MB	1210M	VILLASANTA	CAROZZI CARNI SNC				1																					1
MI1	2333S	ROBECCO SUL NAVIGLIO	CHIODINI SNC DI CHIODINI GIANFRANCO																		1					1		2
MI1	767M	MAGENTA	COOP. AGRICOLA SAN ROCCO S.C.A.P.A.									1																1
MN	C2R57	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MACELLO NEGRI SERGIO DI N.G.E.N.R																1									1
MN	147M	MONZAMBANO	MARIO TRONI SRL																1						1			2
MN	253M	PEGOGNAGA	UNIPEG - SOC. COOP. AGR.							1				1						1						1		4
TOTALE				1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	30